

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 38

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice ROCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 1994

---

Divieto di produzione, importazione e vendita di pellicce sul  
territorio nazionale e riconversione delle aziende del settore

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'uso della pelliccia come capo voluttuario è uno dei fenomeni che negli ultimi anni hanno suscitato sempre maggiori discussioni e polemiche. Ogni giorno più diffuso è, infatti, il rifiuto di quello che si è per lungo tempo posto come (malinteso) simbolo di femminilità, da una parte, e segnale di riconoscimento sociale, dall'altra. Sono definitivamente tramontati, soprattutto presso le giovani generazioni, i tempi in cui la pelliccia segnava un traguardo di benessere e di prestigio.

Priva ormai per molti delle sue valenze tradizionali, oggi la pelliccia è diventata segno di un ripensamento della collettività sul modo stesso di vivere e sul rapporto tra gli animali umani e gli animali non umani. Perché infliggere sofferenze e privare della vita esseri viventi per appropriarsi delle loro spoglie in nome di esigenze che non possono in nessun modo essere definite primarie o essenziali per la nostra esistenza? Sull'onda di tale interrogativo, che ha una grande rilevanza morale, si è da tempo avviato, soprattutto nei Paesi anglosassoni, un forte movimento di contestazione dell'uso delle pellicce. Un fenomeno che rappresenta un aspetto importante del riconoscimento dei diritti degli altri animali, su cui è già fiorita anche nel nostro Paese una vasta ed interessante letteratura.

Sotto questo aspetto, dunque, non può esservi alcuna differenza tra il sacrificio di un animale selvatico ed uno di allevamento: nel primo caso si potrebbe porre un problema di conservazione del patrimonio naturale, fortemente depauperato dalla cattura di oltre 30 milioni di animali ogni anno, soprattutto in Canada, nell'ex Unione Sovietica e negli Stati Uniti; ma sotto l'aspetto etico nessun distinguo è possibile tra le sofferenze degli animali che agonizza-

no per giorni nelle trappole e quelle dei milioni di volpi, procioni, visoni, detenuti negli allevamenti ed abbattuti spesso con metodi crudeli e cruenti.

Il movimento di opinione contro le pellicce ha già assunto in diversi Paesi proporzioni vaste, con notevole impatto sul mercato: crollo delle vendite in Olanda, Svezia, Stati Uniti, Gran Bretagna, sino a giungere alla riduzione del 70 per cento.

Gli effetti di questa mutata sensibilità dell'opinione pubblica non sono ancora così evidenti nel nostro Paese; ma i consensi crescenti alle iniziative delle associazioni animaliste e la vendita sempre più forte delle pellicce «ecologiche», confezionate con fibre sintetiche e naturali, così popolari tra i giovani, rendono facilmente preconizzabile una caduta del nostro mercato in tempi brevi. A questo fenomeno occorre dare risposte previdenti e ragionevoli, perché il settore della pellicceria, che occupa per la lavorazione delle pelli alcune decine di migliaia di addetti, possa avere valide alternative di lavoro.

In tale direzione si muove questo disegno di legge: da una parte accoglie la richiesta di sempre più vasti settori dell'opinione pubblica, ponendo il divieto di commercio delle pellicce dal 1° gennaio 1996, dall'altra parte affronta il problema della riconversione del settore della pellicceria con un piano triennale che permetta il «riciclaggio» dei lavoratori, con garanzie sotto il profilo della professionalità.

Più in particolare, l'articolo 1 pone le norme generali dell'intervento; l'articolo 2 affronta il piano di riconversione affidato al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In esso vengono individuati i settori e le attività di produzione che possano sostituire quelli di cui la legge prevede la soppressione, in base a criteri di

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

compatibilità ambientale; vengono quantificate annualmente le risorse finanziarie necessarie e previsti gli interventi di riqualificazione del personale.

L'articolo 3 stabilisce un fondo speciale per gli interventi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di durata triennale dall'adozione del piano. In base alle disponibilità del Fondo vengono identificati i finanziamenti ed i contributi determinati dall'articolo 4; l'ammissione ad essi è deliberata dal CIPI su proposta del

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

All'articolo 6 viene fissato il divieto di produzione, importazione e vendita delle pellicce; gli articoli 7 ed 8 recano le sanzioni; viene contemplata la possibilità di costituzione di parte civile nei procedimenti per la repressione dei reati legati alla presente legge per le associazioni e gli enti che hanno finalità di protezione degli animali. Nel capo terzo, agli articoli 10, 11 e 12, sono contenute le disposizioni finali.

**DISEGNO DI LEGGE****CAPO I****DELLA RICONVERSIONE****Art. 1.***(Norme generali)*

1. Al fine di giungere ad una progressiva e completa eliminazione della produzione e commercio di pellicce, è previsto un intervento pubblico di durata triennale diretto ad incentivare programmi di imprese operanti nel suddetto settore per la conversione in altre attività, mantenendo e qualificando nel contempo l'occupazione degli addetti.

**Art. 2.***(Piano di riconversione)*

1. Per il raggiungimento dei fini della presente legge, con riferimento all'industria e alle attività commerciali aventi ad oggetto l'importazione, la manifattura, la commercializzazione all'ingrosso od al dettaglio di pellicce o comunque beni con prevalente impiego di tali materie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora un piano per la riconversione.

2. Il piano di cui al comma 1 contiene:

a) l'individuazione dei settori e delle attività di produzione e commercializzazione che, per criteri di priorità nelle scelte strategiche di sviluppo ambientalmente compatibile del Paese e per criteri di economicità, possano sostituire quelle di cui la presente legge prevede la soppressione;

b) la quantificazione annuale delle risorse necessarie per le riconversioni e la stima degli investimenti previsti;

c) gli interventi di riqualificazione del personale reimpiegabile nelle nuove attività e quelli di collocazione del personale eventualmente non reimpiegabili;

d) le forme e le modalità di ammissione ai benefici di cui alla presente legge.

### Art. 3.

#### *(Fondo speciale per gli interventi)*

1. Per le finalità di cui alla presente legge è altresì istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il «Fondo per la riconversione dell'industria e del commercio delle pellicce». Il Fondo è amministrato, fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, come modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed ha durata triennale dall'adozione del piano di cui all'articolo 2.

### Art. 4.

#### *(Finanziamenti e contributi)*

1. Con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3 possono essere concessi i seguenti tipi di contributi finanziari:

a) contributi in conto capitale sino ad un massimo del 50 per cento del costo globale di ciascun progetto di riconversione, e comunque per un ammontare non superiore a un miliardo di lire;

b) contributi in conto interessi per i finanziamenti concessi da istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio e lungo termine nella misura del 50 per cento del tasso di riferimento.

2. L'ammissione ai contributi di cui al presente articolo è deliberata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria da questi

effettuata, su domanda di ammissione presentata dagli interessati secondo quanto previsto dal piano di riconversione di cui all'articolo 2.

Art. 5.

*(Norme fiscali e copertura finanziaria)*

1. Per la costituzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO II

DELLA REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ  
ILLECITE

Art. 6.

*(Attività illecite)*

1. È vietata la produzione, l'importazione, il passaggio in transito, la vendita di pellicce sul territorio nazionale.

Art. 7.

*(Sanzioni)*

1. Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 6 è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire cinque milioni.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro.

3. Se i fatti sono commessi da pubblici esercenti la condanna comporta di diritto la revoca delle licenze di commercio.

Art. 8.

*(Reato associativo)*

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di porre in essere fatti rientranti tra quelli previsti dall'articolo 6, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cento milioni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa da lire cinque milioni a lire dieci milioni.

3. I responsabili delle associazioni di cui al comma 1 soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Art. 9.

*(Costituzione di parte civile)*

1. Nei procedimenti per la repressione dei reati di cui alla presente legge possono costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni morali subiti le associazioni e gli enti aventi nel proprio statuto finalità di protezione degli animali o degli ambienti naturali.

CAPO III

DELLE DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge per pelliccia si intendono le spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o impregnate

---

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

in modo tale da conservare inalterate le caratteristiche naturali delle fibre nonché gli articoli con esse fabbricati.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle spoglie di animali di razza bovina e suina.

Art. 11.

*(Abrogazioni)*

1. L'articolo 2 e l'articolo 3, secondo comma, della legge 16 dicembre 1966, n. 1112, sono abrogati.

Art. 12.

*(Entrata in vigore)*

1. Le disposizioni degli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 entrano in vigore il 1° gennaio 1996.